



Consiglio regionale

Interventi per la riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale, promuove la cultura, cura e valorizza i beni e le iniziative culturali.
2. Al fine di fornire un contributo alla crescita culturale del territorio e nell'ottica di mantenere sempre vive la memoria e le opere di Francesco Paolo Michetti, pittore e fotografo abruzzese, la Regione intende contribuire agli interventi necessari ai fini della riapertura e alla gestione museale della sua casa natale, situata nel Comune di Tocco da Casauria, di proprietà della Provincia di Pescara.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Consiglio regionale concede alla Provincia di Pescara un contributo straordinario, per l'anno 2023, pari a euro 40.000,00.

Art. 2 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo alla Provincia di Pescara per riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti" nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo alla Provincia di Pescara per riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti" per euro 40.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1102/2 "Compensi componenti Cortei dei Conti" per euro 40.000,00.

Art.3 (Attuazione)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Direzione Amministrativa del Consiglio regionale provvedono agli adempimenti conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 92/5 del 3.8.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE